



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 ottobre 2023  
(OR. en)

14747/23

**AGRILEG 254**  
**PESTICIDE 51**

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine: Commissione europea

Data: 25 ottobre 2023

Destinatario: Segretariato generale del Consiglio

---

n. doc. Comm.: D089864/3

---

Oggetto: REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di desmedifam, etridiazolo, flurtamone, profoxidim, difenacum e permanganato di potassio in o su determinati prodotti

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D089864/3.

All.: D089864/3

Bruxelles, **XXX**  
PLAN/2023/946 Rev. 1  
(POOL/E4/2023/946/946R1-EN.docx)  
D089864/03  
[...](2023) **XXX** draft

**REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del **XXX****

**che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di desmedifam, etridiazolo, flurtamone, profoxidim, difenacum e permanganato di potassio in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

# REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di desmedifam, etridiazolo, flurtamone, profoxidim, difenacum e permanganato di potassio in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze attive desmedifam, flurtamone e profoxidim sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza attiva etridiazolo gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive difenacum e permanganato di potassio non sono stati fissati LMR specifici nel regolamento (CE) n. 396/2005 e, dato che tali sostanze attive non sono iscritte nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
- (2) L'approvazione della sostanza attiva desmedifam è scaduta il 1° luglio 2019 e non è stata rinnovata<sup>2</sup>. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono limiti massimi di residui del Codex ("CXL") o tolleranze all'importazione per tale sostanza. Gli LMR per il desmedifam su tutti i prodotti sono fissati al limite di determinazione ("LD"). In linea con il progresso tecnico, è oggi possibile ridurre ulteriormente i livelli di LD. È pertanto opportuno ridurre gli LMR fissati per il desmedifam nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 agli attuali LD specifici per prodotto in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, e spostarli all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. Poiché inoltre gli LMR su tutti i prodotti sono fissati ai limiti di determinazione

---

<sup>1</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1100 della Commissione, del 27 giugno 2019, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva desmedifam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 175 del 28.6.2019, pag. 17).

specifici per prodotto, non sono più necessari dati di conferma. È pertanto opportuno sopprimere tutte le note a piè di pagina contenenti richieste di dati di conferma.

- (3) L'approvazione della sostanza attiva etridiazolo è scaduta il 31 maggio 2021 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell'approvazione. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all'importazione per tale sostanza. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per l'etridiazolo su tutti i prodotti dovrebbero essere fissati agli LD specifici per prodotto di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 18, paragrafo 1), lettera b), di tale regolamento.
- (4) L'approvazione della sostanza attiva flurtamone è scaduta il 27 dicembre 2018 e non è stata rinnovata<sup>3</sup>. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all'importazione per tale sostanza. Gli LMR per il flurtamone su tutti i prodotti sono fissati agli LD specifici per prodotto. È pertanto opportuno spostare all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 gli LMR fissati per il flurtamone nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
- (5) L'approvazione della sostanza attiva profoxidim è scaduta il 31 luglio 2021 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell'approvazione. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all'importazione per tale sostanza. Gli LMR per il profoxidim su tutti i prodotti sono fissati agli LD specifici per prodotto. È pertanto opportuno spostare all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 gli LMR fissati per il profoxidim nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
- (6) L'approvazione della sostanza attiva difenacum è scaduta il 30 dicembre 2019 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell'approvazione. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all'importazione per tale sostanza. È pertanto opportuno fissare gli LMR per il difenacum su tutti i prodotti agli LD specifici per prodotto di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
- (7) La sostanza attiva permanganato di potassio non è approvata<sup>4</sup>. Non vi sono CXL o tolleranze all'importazione per tale sostanza. È pertanto opportuno fissare gli LMR per il permanganato di potassio su tutti i prodotti agli LD specifici per prodotto di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

---

<sup>3</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1917 della Commissione, del 6 dicembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva flurtamone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 27).

<sup>4</sup> 2008/768/CE: Decisione della Commissione, del 30 settembre 2008, concernente la non iscrizione del Beauveria brongniartii e del permanganato di potassio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 12).

- (8) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare alcuni LD. Tali laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.
- (9) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati prodotti nell'Unione o importati nell'Unione prima che i nuovi LMR diventassero applicabili e per i quali è stato mantenuto un elevato livello di protezione dei consumatori.
- (12) Prima dell'applicazione dei nuovi LMR dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati prodotti nell'Unione o importati nell'Unione prima del [*Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*].

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal... [*Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione  
La presidente*

*Ursula VON DER LEYEN*